



**TRIBUNALE DI POTENZA**  
**SEZIONE PENALE GIP/GUP**

\*\*\*\*\*

**RITO GUP**  
**AULA GIP - PZ0004**

<b>DOTT. FRANCESCO VALENTE</b>	<b>Giudice</b>
<b>DOTT. VINCENZO MONTEMURRO</b>	<b>Pubblico Ministero</b>
<b>DOTT.SSA MADDALENA DI FINO</b>	<b>Cancelliere</b>
<b>DOTT. DAVIDE D'ANDREA</b>	<b>Ausiliario tecnico</b>

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA**  
**FONOREGISTRAZIONE E SUCCESSIVA TRASCRIZIONE**

**VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 37**

**PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 2802/24 R.G.N.R.**


**PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 2071/24 R.G.**

**A CARICO DI: RIVA NICOLA + 21**

**UDIENZA DEL 24/11/2025**

**TICKET DI PROCEDIMENTO: P2025611317386**

**Esito: RINVIO AL 12/12/2025 09:30**



**INDICE ANALITICO PROGRESSIVO**

**No table of contents entries found.**

**TRIBUNALE DI POTENZA**  
**SEZIONE PENALE GIP/GUP**  
**RITO GUP**

**Procedimento penale n. 2071/24 R.G. - 2802/24 R.G.N.R.**

**Udienza del 24/11/2025**

DOTT. FRANCESCO VALENTE	Giudice
DOTT. VINCENZO MONTEMURRO	Pubblico Ministero
DOTT.SSA MADDALENA DI FINO	Cancelliere
DOTT. DAVIDE D'ANDREA	Ausiliario tecnico

**PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + 21 –**

GIUDICE F. VALENTE – Chiamiamo il procedimento a carico di Riva Nicola più altri. Riva Nicola, libero assente, di fiducia Avvocato Pasquale Annicchiario che è presente; Riva Fabio Arturo, libero assente, di fiducia Avvocato Luca Perrone, presente; Capogrosso Luigi, libero assente, di fiducia Avvocato Vincenzo Vozza, presente; Andelmi Marco, assente, libero, di fiducia Avvocati Raffaele Errico e Pasquale Lisco...

AVVOCATO R. LAVIANI – Buongiorno, Giudice, li sostituisco io, Avvocato Renato Laviani, per delega orale.

GIUDICE F. VALENTE – Cavallo Angelo, libero assente, di fiducia Avvocato Francesco Centonze e Lodovica Beduschi... Avvocato Urso, lei è per delega di Centonze e Beduschi come già altre volte?

AVVOCATO C. URSO – Esatto, sì.

GIUDICE F. VALENTE – Se può dirlo al microfono.

AVVOCATO C. URSO – Con delega orale Avvocato Urso per la collega Beduschi ed il collega Centonze, grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Okay. Dimaggio Ivan, libero assente, di fiducia Avvocati Carlo Baccaredda Boy e Paolo Maria Caccialanza, assenti, 97 quarto comma Avvocato Antonio Roccanova immediatamente reperibile; De Felice Salvatore, libero assente, di

fiducia Avvocati Luca Siriotti e Leonardo Lanucara...

AVVOCATO R. LAVIANI – Li sostituisco io, Avvocato Renato Laviani, delega orale.

GIUDICE F. VALENTE – D'Alò Salvatore, libero assente, di fiducia Avvocato Francesco Centonze e Carlo Baccaredda Boy...

AVVOCATO C. URSO – Il collega Centonze lo sostituisco anche per l'altra posizione.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene, Urso solo per Centonze. Perli Francesco, libero assente, di fiducia Avvocati Giorgio Gallico e Guido Camera, assenti, 97 quarto comma Avvocato Roccanova immediatamente reperibile; Ferrante Bruno, assente, di fiducia Avvocati Raffaele Errico e Pasquale Lisco...

AVVOCATO R. LAVIANI – Come sopra Avvocato Renato Laviani.

GIUDICE F. VALENTE – Colucci Antonio, libero assente, di fiducia Avvocato Vito Ippedico, assente, 97 quarto comma Avvocato Antonio Roccanova; Giovinazzi Cosimo, libero assente, di fiducia Avvocato Egidio Albanese, assente, Avvocato Roccanova immediatamente reperibile; Dinoi Giuseppe, libero assente, di fiducia Avvocati Franz Pesare ed Armando Pasanisi, assenti, Avvocato Roccanova 97 quarto comma; Raffaelli Giovanni, libero assente, di fiducia Avvocato Savino Murro assente, Avvocato Roccanova; Ceriani Alfredo, di fiducia Avvocato Gaetano Melucci, presente; Rebaioli Giovanni, libero assente, di fiducia Avvocati Daniele Convertino e Matteo Danieli...

AVVOCATO M. DANIELI – Buongiorno, Giudice, Avvocato Danieli presente, anche in sostituzione dell'Avvocato Convertino.

GIUDICE F. VALENTE – Pastorino Agostino, libero assente, di fiducia Avvocati Carmine Urso e Gaetano Melucci che sono presenti entrambi; Bessone Enrico, libero assente, di fiducia Avvocati Gaetano Melucci e Vincenzo Vozza, presenti entrambi; Vendola Nicola, libero assente, di fiducia Avvocati Vincenzo Bruno Muscatiello e Michele Laforgia, entrambi assenti, 97 quarto comma Avvocato Roccanova immediatamente reperibile; Ilva S.p.A., Commissari Straordinari assenti, difesa di fiducia dagli Avvocati Angelo Loreto e Filippo Dinacci che sono presenti entrambi; Partecipazioni Industriali S.p.A., curatore speciale assente, di fiducia Avvocato Francesco Paolo Garzone...

AVVOCATO R. LAVIANI – E' assente, Giudice, delega scritta in atti Avvocato Renato Laviani.

GIUDICE F. VALENTE – Riva Forni Elettrici S.p.A., legale rappresentante assente, di fiducia Avvocati Pasquale Annicchiarico e Carlo Enrico Paliero...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Anche in sostituzione dell'Avvocato Paliero, grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Parti Civili Legambiente, Avvocato Eligio Curci, assente; da 2 a 4 Avvocato Nicola Massimo Tarquinio, assente; CGIL Avvocato Massimo Di Celmo, assente; da 6 a 21 Avvocato Anna Lisa Montanaro, assente; da 22 a 26

Avvocato Orazio Cantore, assente; CGIL Taranto, FIOM CGIL Taranto, Avvocato Massimiliano Del Vecchio che è assente; Europa Verde, Avvocato Anna Marigiò, assente; da 30 a 34 Avvocato Luigi Esposito...

AVVOCATO A. GUARINI – Assente, per delega orale Avvocato Alessandra Guarini, grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Associazione Contramianto ONLUS, Avvocato Ezio Bonanni...

AVVOCATO VENDEGNA – Sì, buongiorno, Giudice, per delega orale Avvocato Vendegna.

GIUDICE F. VALENTE – Da 36 a 52 Avvocato Carlo Rienzi...

AVVOCATO A. GUARINI – Avvocato Guarini per delega orale, grazie.

GIUDICE F. VALENTE – CODACONS ed Articolo 32, Avvocato Giuliano Leuzzi...

AVVOCATO A. GUARINI – Avvocato Guarini per delega orale.

GIUDICE F. VALENTE – INAIL, Avvocato Eleonora Coletta.

AVVOCATO A. GUARINI – Avvocato Guarini per delega orale.

GIUDICE F. VALENTE – Cassetta Emanuele, Avvocato Andrea Mancini, assente; Cittadinanza Attiva APS e Fragnelli Anna, Avvocato Nicola Massimo Tarquinio, assente; Ministero dell'Ambiente e Ministero della Salute, Avvocatura Distrettuale, non è comparso nessuno per l'Avvocatura; D'Alessandro Antonio, Avvocato Cosimo Antonicelli, assente; da 61 a 69, Avvocato Antonietta Ricci...

AVVOCATO VENDEGNA – Per delega orale l'Avvocato Vendegna.

GIUDICE F. VALENTE – Okay, Avvocato Vendegna per l'Avvocato Ricci. Da 70 a 78 Avvocato Gianluca Vitale.

AVVOCATO VENDEGNA – Come sopra Avvocato Vendegna, delega orale.

GIUDICE F. VALENTE – Da 79 a 82 Avvocato Lorenza Della Pepa...

AVVOCATO VENDEGNA – Avvocato Vendegna.

GIUDICE F. VALENTE – Comune di Crispiano e Comune di Statte, Avvocato Martino Bruno, assente; WWF Italia, Avvocato Massimo Maria Molinari...

AVVOCATO A. GUARINI – Assente, per delega orale Avvocato Alessandra Guarini.

GIUDICE F. VALENTE – FIM-CISL, UST CISL e URS CISL, Avvocato Giuseppe Iaia, assente; ASL Taranto, Avvocato Sebastiano Flora, presente; 90 e 91 Avvocato Giuseppe Vendegna, presente; Altamarea Contro l'Inquinamento, Avvocato Leonardo La Porta assente; ANMIL, Avvocato Maria Luigia Tritto, assente; da 94 a 101 Avvocato Anna Murianna, assente; Legambiente Nazionale APS, Avvocato Eligio Curci, assente; FIOM CGIL, Avvocato Simone Sabattini, assente; Malecore Gaetano, Avvocato Andrea Silvestre, assente; Comune di Taranto, Avvocato Orlando Rosario...

AVVOCATO A. GUARINI – Assente, per delega orale Avvocato Alessandra Guarini.

GIUDICE F. VALENTE – Regione Puglia, Avvocato Enrico Dellino...

AVVOCATO FLORA – Sostituito per delega orale dall'Avvocato Flora.

GIUDICE F. VALENTE – De Filippis Vito, Avvocato Daniele De Angelis...

AVVOCATO FLORA – Sempre sostituito per delega orale dall'Avvocato Flora.

GIUDICE F. VALENTE – Provincia di Taranto, Avvocato Giuseppe Sernia, assente; da 109 a 112 Avvocato Fulvio Giovanni Saracino, assente; Associazione Nazionale Peacelink e Peacelink “Nodo di Taranto”, Avvocato Filiberto Catapani Minotti, assente; da 115 a 131 Avvocato Fabrizio Lamanna, assente; da 132 a 145 Avvocato Andrea Silvestre, assente; Società Cooperativa “La Sciaia”, Avvocato Salvatore Maggio, assente; da 147 a 150 Avvocato Eliana Baldo, assente; da 151 a 156 Avvocato Leonardo La Porta, assente. Diamo anzitutto atto del deposito avvenuto del fascicolo 4238/2006 R.G.N.R. Procura di Taranto in data odierna, in realtà al PDP il 21 risulta, sono stati depositati questi allegati dall'Avvocato Annicchiarico, era già stato concordato in realtà con il Pubblico Ministero. Nessuno osserva nulla – immagino – su questa documentazione e la si acquisisce quindi. Quindi, Avvocati Dinacci e Loreto, nell'ordine che meglio preferite.

AVVOCATO F. DINACCI – Prendo la parola per Ilva in Amministrazione Straordinaria, Giudice. Intanto abbiamo depositato una memoria e, quindi, questo ci consente di essere anche più concisi su certi passaggi e so perfettamente che questo è un processo che si incardina su un'udienza preliminare già realizzata altrove. Tuttavia, quell'udienza preliminare a mio modo di vedere è comunque sia una decisione errata ed è, al di là della valutazione sulla erroneità delle decisioni, ma anche la erroneità della decisione in primo grado, è un qualcosa che si parametra su parametri normativi che in qualche modo nel tempo si sono modificati. Quindi questo per restituire una forma di primigenia autonomia al giudizio in questa sede e sul punto vorrei anticipare che i temi del discutere saranno sostanzialmente due ambiti di intervento, in un primo ambito di intervento si discuterà sulla circostanza che siamo in presenza di un giudicato che accerta il fatto che fino al 2011 c'è stato un rispetto dei limiti contemplati dal Decreto Legislativo 155/2010 ed un rispetto anche di quelli fissati dall'AIA 2011, della sentenza di bancarotta di origine milanese. In particolare cosa accade? Si prospetta una violazione delle BAT del 2012, le quali BAT però sono state interessate dal Decreto Legislativo del 03 dicembre del 2012 che dava un termine di natura triennale. Allora sostanzialmente cosa accade? Accade che vi è – e questa è la parte che tratterà il collega Loreto e quindi non voglio ovviamente dilungarmi sul punto – oggettivamente un cortocircuito logico normativo perché, posto che l'imputazione è dal 2009 al 2013, la mancata osservanza di una regola comportamentale che entra in vigore a dicembre del 2012, ma si prescrive che l'adempimento deve avvenire entro i tre anni, comporta necessariamente un conflitto con quella retroattività di una prescrizione precettiva. Il

secondo tema di intervento – è quello di cui invece mi occuperò io – riguarda la prospettiva che non vi è e né vi può essere un interesse e vantaggio con riferimento all'Ilva la quale era deprivata di tutti i poteri organizzativi, economici e funzionali e questo in particolare a mio avviso può essere sostenuto nella misura in cui non vi può essere una colpa di organizzazione in queste situazioni anche alla luce di recenti approdi nomofilattici i quali hanno consegnato la categoria della colpa nell'ambito della colpa di organizzazione come categoria parificata a quella della colpa nell'ambito di reati di persona fisica. Tutti sappiamo l'evoluzione giurisprudenziale che c'è stata in tema di cosiddette inversioni nell'onere della prova e la giurisprudenza ha superato la difficoltà normativa affermando che sostanzialmente la colpa costituisce elemento strutturale della fattispecie colpa d'organizzazione, quindi onere della prova a carico dell'accusa. Allora, definiti questi che sono i due campi d'intervento e sostanzialmente anche anticipato che siamo in presenza di precedenti pronunciati che hanno preso posizione anche nel mezzo di questa vicenda, occorre in qualche modo confrontarci un minimo anche con questi precedenti pronunciati. Allora, Giudice, io mi sentirei di non dover discutere un'affermazione di responsabilità fondata su una richiesta di patteggiamento, io credo che sia opinione condivisa che il patteggiamento di per sé non è affermazione di responsabilità, dovendo discutere giuridicamente e non aleatoriamente di questo istituto giuridico, basti pensare che il patteggiamento non costituisce un accertamento di natura processuale. Questo lo si ricava agevolmente dall'assenza di interferenze di giudicato della sentenza di patteggiamento nei confronti dei procedimenti civili ed amministrativi e lo si ricava ancor di più dalle modifiche normative introdotte con la Cartabia, quindi mi sembra che sia quell'affermazione un incidente di percorso. Detto questo, andiamo ai limiti dell'udienza preliminare perché io sono consapevole che questa è un'udienza preliminare e quindi tenderemo a sollecitare le riflessioni del Giudice nei limiti della medesima ed allora non c'è dubbio che siamo di fronte ad una nuova regola di giudizio, ragionevole previsione di condanna, questa regola del giudizio va a completare un percorso evolutivo dell'Articolo 425 che tende e quantomeno ha avuto sempre più progressivamente una direzione a rendere effettiva la funzione di giudizio che in questa sede in qualche modo si realizza e non a caso – non a caso – questa funzione di giudizio, Giudice, è stata riconosciuta sin dal 1991 con la Corte Costituzionale, la quale ci ha dichiarato espressamente senza se e senza ma che l'udienza preliminare è quella stanza di compensazione destinata a non consentire esercizio di azioni penali azzardate. Sappiamo qual è il percorso normativo che è bene un po' ripercorrere anche per comprendere quali sono i limiti di questo giudizio, nel '93 si è modificato il 425, si è amputato il sintagma evidente, quindi le formule terminative

dell'udienza preliminare non devono più risultare fatti evidenti, quindi si equipara la regola di giudizio del Giudice dell'Udienza Preliminare al giudizio ordinario. Allora già dal '93 la giurisprudenza si è orientata nel senso che la sentenza di non luogo a procedere non fosse di natura meramente processuale, non è un semplice passaggio, tant'è che la Corte Costituzionale ha ravvisato nell'esercizio delle funzioni del Giudice dell'Udienza Preliminare ipotesi di incompatibilità, incompatibilità ratificate anche recentemente con la sentenza 179 del 2024 relativa all'udienza predibattimentale. Allora, detto questo, il problema da dove derivava? Quindi abbiamo un'evoluzione normativa che spinge indiscutibilmente in una certa direzione, da dove derivava? Derivava dal 125 Disposizioni di attuazione, cioè il parametro valutativo non era l'esito del giudizio, ma era la semplice sostenibilità dell'accusa in giudizio, perché questo diceva il 125 Disposizioni di attuazione. Ed allora cosa accadeva? Che il Giudice doveva emettere sentenza non nella previsione sia pure prognostica di una sentenza di condanna, ma doveva emettere sentenza nella semplice evenienza che quell'ipotesi d'accusa fosse in qualche modo sostenibile. Allora, sostanzialmente, su questo tessuto normativo non vanno sottovalutati due ulteriori momenti evolutivi, da un lato l'implementazione dei poteri istruttori dell'udienza preliminare, faccio riferimento al 421 bis ed al 422, ma da ultimo non è di poco conto il 423 comma 1 bis di cartabina origine insomma, sostanzialmente, perché lì si prevede che il Giudice debba esercitare un sindacato non solo sulla diversità del fatto che è disciplinato da altra disposizione di legge, ma anche sulla diversità di una semplice non corrispondenza rispetto a quanto emerge dagli atti o della sua qualificazione giuridica. In sostanza, si introduce per il Giudice dell'Udienza Preliminare un sindacato probatorio in corso d'opera. Allora qual è il senso di tutto questo? Se noi questo criterio di disciplina lo andiamo a coniugare ad un altro principio fondante che riguarda le indagini preliminari, quindi il sostegno che l'accusa deve porre al suo esercizio dell'azione penale, cioè la completezza delle indagini preliminari, ecco che andiamo a ragionare sui limiti della regola in giudizio, perché se la completezza delle indagini – come più volte ratificato dalla Corte Costituzionale – deve essere tale in grado di resistere e consentire una tenuta degli elementi a carico nel riscontro con quelli a discarico, occorre che l'accusa sia onerata di una completezza della piattaforma probatoria a fronte della cui mancanza evidentemente imputet sibi. Quindi abbiamo un onere rafforzato, non solo di dimostrazione, ma anche di completezza che non può non raccordarsi con quella ragionevole previsione di condanna e che quindi elimina discorsi di semiplena iurisdictio che riguarderebbe appunto l'udienza preliminare. Allora qual è il problema? Io so perfettamente che qui stiamo parlando di una prognosi e non di una diagnosi, so perfettamente che il tema è la

fissità del quadro conoscitivo, ma tolto questo profilo che poi analizzeremo in concreto, il parametro di giudizio non è difforme da quello del dibattimento, cioè l'unica cosa che cambia la regola di giudizio dell'udienza preliminare da quella del dibattimento è la completezza e la fissità del parametro probatorio conoscitivo. Allora nel caso di specie è la situazione concreta che ci risolve il problema, perché siamo in presenza di un fascicolo che già contiene le risultanze del dibattimento, quel fascicolo e quelle risultanze potranno essere oggetto di entrare nel patrimonio conoscitivo del Giudice eventualmente dibattimentale ai sensi dell'Articolo 238 del Codice di Procedura Penale, quindi un patrimonio conoscitivo che non va disperso, qui non abbiamo un limite soggettivo perché gli imputati ed i difensori hanno partecipato alla formazione di quella prova, ma non solo, anche laddove quelle attività dovessero essere in ragione della modificazione del Giudice in qualche modo rinnovate, sostanzialmente quegli atti, i verbali di dibattimento andranno comunque a comporre il fascicolo del relativo dibattimento. Quindi, abbiamo un patrimonio conoscitivo che in qualche modo è fisso, un patrimonio conoscitivo che fuoriesce già da un dibattimento e sostanzialmente, anche laddove dovessero sorgere dei meccanismi di contraddizione dichiarativa, bene agiscono i meccanismi dell'Articolo 500 e 503 del Codice di Procedura Penale. Allora la situazione nel caso di specie ha ancora più valore perché, Giudice, noi qui staremo a discutere su fatti cristallizzati quindi in documenti ed in verbali di dibattimento e dando per scontato ciò che dice il capo d'imputazione, quindi noi ragioniamo in ipotesi, non ragioniamo contraddicendo l'ipotesi e, come se non bastasse, credo che la piattaforma di fatto – almeno per una parte di quel che si verrà a dire – prende spunto dalla stessa ricostruzione probatoria recepita nella sentenza di Taranto che però non ha fatto seguire una corretta ricostruzione giuridica di quel fatto. Quindi, sostanzialmente, siamo in presenza di una fissità del quadro conoscitivo che a mio modo di vedere non pone particolari limiti al giudizio dell'udienza preliminare. Venendo al merito, io so perfettamente che per quanto concerne il merito la prima trincea della Difesa è la contestazione del reato sensibile, qui dico subito che tale profilo da me non sarà analizzato ma non perché non debba essere analizzato, le problematiche giuridiche sono tante anche su quello, ma ritengo che sia stato già trattato dai colleghi delle persone fisiche, quindi mi sembrerebbe un fuor d'opera dover tornare su questi argomenti. Quindi, volendosi limitare solo alle questioni 231, voglio segnalare come l'Ilva sia qua chiamata davanti al Giudice imputata non già per aver posto in essere atti tipici di una colpa di organizzazione, noi siamo qua per il crudele gioco normativo che è diretto a garantire comunque una responsabilità patrimoniale dell'ente attraverso la neutralizzazione ai fini in discorso delle vicende societarie e modificative dello status.

Gli Articoli 27 e seguenti sul punto sono chiari, non consentono, non consentirebbero – vedremo che la giurisprudenza qui ha cominciato ad innestare dei virus del dubbio – opere di ingegneria societaria. Allora, sostanzialmente, a prescindere dal fatto di questa problematica della disciplina normativa dell'Articolo 27, occorre rilevare come Ilva in Amministrazione Straordinaria abbia operato scelte gestionali e processuali di un certo tipo, è indiscutibile che sono stati anni di grande impegno nell'adeguamento degli impianti ai fini della tutela della sicurezza e dell'incolumità dell'ambiente e tutto ciò credo sia materia non controvertibile, riconosciuto anche dalla sentenza tarantina. Ma al contrario, secondo me, apprezzabile tutta questa sezione appare nella misura in cui l'imputazione si radica sulla nozione di risparmio dei costi o risparmio di spesa e su cui un primo chiarimento: noi abbiamo un'imputazione ambivalente perché da un lato si parla di risparmio di costi, dall'altro si parla di massimizzazione del profitto, allora nel momento in cui la massimizzazione del profitto viene strutturata a scapito delle criticità ambientali e di sicurezza, quindi derivanti dall'omesso espletamento degli adempimenti previsti dalle norme vigenti, di fatto cambiano le parole, ma sempre un risparmio di costi è e quindi è qui che noi dobbiamo individuare l'interesse o il vantaggio. Qui siamo in presenza, ovviamente, di elementi strutturali della fattispecie colpa di organizzazione e qui sul punto, secondo me, mi sia consentito un riferimento che nasce da specifici spunti giurisprudenziali. Ora, noi siamo in presenza ormai di un recente percorso nomofilattico che sostanzialmente ha ribadito – come accennavo in premessa – che l'onore della prova anche riguarda i fatti impeditivi, anche quelle relative ai fatti impeditivi della fattispecie, spetta all'accusa nonostante il tenore letterale di Articolo 5 e 6 del Decreto Legislativo 231. Allora, attenzione, com'è pervenuta la giurisprudenza – e mi riferisco ad Impregilo 2 per intenderci – a questo percorso e a questa finalizzazione? E' intervenuta dicendo "Signori..."... perché c'è poco da fare, è un'opera se vogliamo un po' creativa della giurisprudenza perché il tenore della norma è in senso davvero antitetico, è intervenuta dicendo una cosa molto semplice, cioè ha ricalibrato, rimodulato la struttura normativa della fattispecie, ha tratto la colpa – tra virgolette – d'organizzazione, cioè la colpa – meglio – facente parte della fattispecie colpa d'organizzazione l'ha tratta come elemento normativo della fattispecie stessa. Ed allora questo percorso ha consentito di onerare l'accusa sulle prove anche dei fatti impeditivi, quindi gli elementi negativi in qualche modo della prova e questo percorso giurisprudenziale è stato anche nel prosieguo particolarmente seguito, perché mi richiamo ad una non recentissima, ma recente sentenza, 25 giugno '24, numero 31665, questa sentenza dice e leggo testualmente "La colpa di organizzazione riveste funzione analoga a quella della colpa afferente al reato commesso dalla persona fisica, risultando

elemento costitutivo del fatto tipico, integrato dalla violazione rimproverabile della regola cautelare, la soddisfazione del cui onere probatorio grava all'accusa, mediante la prova dell'immedesimazione organica rafforzata prevista dalla norma e dalla carenza del modello organizzativo oltre che del reato presupposto e del nesso causale tra reato e comportamento dell'ente". Quindi cosa ci dice? Che colpa di organizzazione sta ed equivale alla colpa persona fisica nel reato del soggetto fisico. Allora, se questo è il percorso che ormai la giurisprudenza ha intrapreso, non occorre dimenticare che quella stessa sentenza dice che la colpa di organizzazione ha la medesima funzione della colpa relativa al reato commesso dalla persona fisica. Allora siamo in presenza di un elemento costitutivo della fattispecie responsabilità dell'ente, tant'è vero che si perviene ad una costruzione dell'onere probatorio a carico dell'accusa e, attenzione, questo orientamento giurisprudenziale ha già fatto ampia breccia nelle giurisprudenze di merito – cito per tutti Biella, Firenze, Milano – ma in particolare si dice e leggo testualmente in questo caso il Tribunale di Biella "In altri termini la mancata adozione del modello organizzativo, la sua mancata efficacia ed attuazione non è elemento del fatto tipico, ma solo elemento della prova della colpa di organizzazione", la quale questa è elemento costitutivo della fattispecie, tant'è vero che in quella sede le sentenze rimarcavano come fosse onere dell'accusa specificare quale tipologia di colpa di organizzazione venisse contestata perché altrimenti il capo di imputazione non poteva dirsi in alcun modo osservato. Allora, Giudice, traendo le fila, se la colpa di organizzazione elemento strutturale della fattispecie, se ha funzione analoga a quella che caratterizza il reato della persona fisica, domanda, come la si fa a sganciare dal soggetto che la realizza? In caso contrario si prospetterebbe una forma di responsabilità per il fatto del terzo, privo di quella colpevolezza da cui non si può prescindere per una moderna, direi per una costituzionale concezione della punibilità. E sul punto non dobbiamo dimenticare che la sanzione 231 è sanzione penale, quindi se è la stessa colpa della persona fisica tale la colpa dell'ente, c'è una profilazione soggettiva della colpa, c'è un nesso di causa della colpa che deve riguardare necessariamente il soggetto che ha posto in essere la condotta. Allora, è evidente, tutti questi argomenti assumono una concreta rilevanza, solo che si consideri il grande impegno gestionale economico che ha caratterizzato Ilva, cioè noi qui stiamo lavorando su un'ipotesi di accusa che sgancia l'operatività della colpa nei confronti del soggetto che ha realizzato le condotte, stiamo creando uno spezzatino giuridico che, evidentemente, se mettiamo a ragione quelle che sono le indicazioni non tanto e non solo delle sentenze Impregilo, ma anche delle sentenze che poi hanno seguito la Impregilo, non possiamo a prescindere ricollegare la colpa al soggetto imputato sennò diventerebbe una responsabilità assolutamente oggettiva. Allora qui ci

saranno anche delle conseguenze, perché se io ente pongo in essere... subentro in qualche modo o in qualsiasi forma (parola incomprensibile) societaria, subentro in attività da altre realizzate e comunque pongo in essere tutta una serie di condotte, spendo 2 miliardi, oltre 2 miliardi per cercare di adeguare quello che è il piano di sicurezza, il piano ambientale, tutto ciò che occorre in qualche modo fare per degli adeguamenti normativi, beh, la colpa è una omessa cautela? E' una negligenza? Cioè bisogna un attimino ragionare, si può introdurre una componente di profilatura soggettiva della colpa di fronte ad un comportamento di questo genere? Cioè noi non possiamo trattare la colpa in un certo modo solo perché dobbiamo invertire l'onere della prova, se la trattiamo in un certo modo va trattata su tutte le categorie del diritto, perché altrimenti entriamo in contraddizione. Allora, detto questo e su questa ombra perché, Giudice, c'è anche un problema della evitabilità, io posso evitare un qualcosa che altri potrebbero aver commesso quando subentro dopo? Lo evito in che modo? Lo evito ponendomi in linea con quelle che sono le prospettive che mi vengono contestate. Ma anche a prescindere da questo motivo su cui magari dopo torneremo velocissimamente, occorre partire per questa vicenda proprio dalla modifica del capo d'imputazione che è stata fatta all'udienza del 26/10/2016 in quel di Taranto che è rimasto il capo d'imputazione, cioè si precisa in quella sede che Riva Fire esercitava un'attività di controllo su Ilva – lo dice il capo d'imputazione – si dice anche che questa attività di controllo si eserciti attraverso i contratti di cash pooling e di conto corrente e di corrispondenza stipulati tra controllante e controllata, si dice anche che c'è una tesoreria infragruppo centralizzata che deprivava Ilva al termine di ogni giornata della cassa sostanzialmente. Ci dice anche che c'è un contratto amministrativo in cui, sostanzialmente – poi vedremo di precisare anche questo – c'è un personale fiduciario della controllata che in qualche modo gestisce l'intera attività di Ilva in S.p.A.. Quindi, il quadro di fatto che descrive il capo d'imputazione sostanzialmente qual è? Di una società che è priva – adesso cercheremo di entrare un po' più nel dettaglio – di autonomia finanziaria, gestionale ed amministrativa. Allora, da questo punto di vista sostanzialmente c'è già un sistema di controllo in ipotesi, è il capo d'imputazione che lo dice, ma lo dice anche la sentenza di Taranto, non ne trae le conseguenze giuridiche, c'è un'attività pervasiva di controllo e direi anche patologica, cioè non si può confondere – ed abbiamo depositato qui le consulenze del Professor Doria – una ipotesi di abuso di direzione nell'ambito di un gruppo societario con attività di questo genere, perché noi abbiamo sostanzialmente Ilva e lo stabilisce la stessa sentenza tarantina a pagina 3584, dice "Nel caso specifico dell'Ilva i due contratti, quello di cash pooling e quello amministrativo, facevano sì invece che tutta la gestione amministrativa ed anche la

tesoreria dell'Ilva fosse gestita direttamente ed integralmente da personale dipendente della Riva Fire”, quindi sostanzialmente da dove nasce questa affermazione della sentenza? Nasce dall'analisi di quelle che sono emergenze probatorie, ora noi queste emergenze probatorie... Giudice, qui andrò un po' più velocemente perché – voglio dire – sono cose già scritte, già note, non voglio ovviamente starla ad annoiare più di tanto, però certamente – certamente – con riferimento ad una situazione di questo genere è quella situazione che caratterizza un ente privo di quei requisiti non di validità, ma di esistenza, perché una società che non ha autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria non è una società, non ha i requisiti per poter rientrare tra quelli che sono i presupposti applicativi di cui Articolo 1 intende i presupposti soggettivi, per poter rientrare tra i soggetti a cui è applicabile la 231, è come se fosse un non imputabile. Allora, tutto questo non è che lo diciamo noi, in parte lo dice la sentenza, ma in particolare emerge dal dibattimento del processo tarantino, verbali di dibattimento che – attenzione – fissano il tema probatorio, cioè qui non dobbiamo avere il timore di modifiche tra diagnosi e prognosi, tra udienza preliminare e dibattimento, perché il tema c'è, il tema è fissato. Ed allora sul punto abbiamo la consulenza del Pricewaterhouse Coopers, Dottor Lagro, in cui sostanzialmente a pagina 16 dell'udienza del 25 settembre 2018, dopo aver parlato del sistema del cash pooling, cosa dice? Dice “La particolarità del cash pooling di Riva Fire era che tutta la liquidità veniva gestita nel cash pooling, nella mia esperienza generalmente il cash pooling raccoglie la differenza di liquidità che non è usata per la gestione ordinaria”, ma sempre il Dottor Lagro a pagina 17 sempre della medesima udienza 25/09/2018 dice chiaramente che la peculiarità di questo cash pooling era che qualunque pagamento, qualunque incasso effettuato per conto dell'Ilva veniva gestito da Riva Fire cui va fatto un collegamento con il contratto di gestione amministrativa, nel quale le persone dipendenti di Riva gestivano la contabilità e quindi anche la tesoreria e quindi tutte le registrazioni venivano effettuate per conto di Ilva. Ribadisce questo concetto anche a pagina 19, “Tutta la gestione amministrativa ed anche la tesoreria dell'Ilva era gestita direttamente ed integralmente da personale della Riva Fire”. Sostanzialmente, attenzione, il Dottor Lagro arriva a dire una cosa finale – e questo lo dice a pagina 25 e 26 – in cui nel descrivere ampiamente il tutto dice “Ilva non aveva una cassa propria”. Allora, Giudice, attenzione, per avere una cassa propria... se io non ho una cassa propria mi devo porre il problema giuridicamente io posso avere un interesse o posso avere un vantaggio? L'interesse è la prospettiva finalistica di una condotta, il vantaggio sappiamo tutti cos'è, l'elemento oggettivo, ma io questi soldi che transitano non li vedo proprio ed allora qui siamo al di fuori del concetto penalistico di possesso, perché il possesso dal punto di vista penalistico è la possibilità di utilizzare

somme al di fuori dell'altrui sfera di vigilanza e questa possibilità non c'è. Qui non è nemmeno detenzione, casomai una custodia ex precetto ed in presenza di una situazione giuridica dove discutiamo di una custodia noi pensiamo che il custode possa avere un interesse o un vantaggio? Crederemmo veramente, a mio modo di vedere, un mostro normativo. Ma, al di là di questo – al di là di questo – queste affermazioni del consulente Lagro sono chiaramente ribadite anche dall'ufficiale operante, Mariani, io qui per brevità non sto a ripetere quel che ha detto Mariani, ma ha detto le stesse cose all'udienza del 12 giugno, del 03 di giugno, del 03 luglio, del 19 settembre 2018, un esame e controesame particolarmente lungo e Mariani ribadisce le stesse ed identiche cose su cui evidentemente non mi sto a soffermare, anche perché sono riportate in memoria. Allora, il punto però importante che Mariani al pari di Lagro evidenzia, dice "Attenzione che il tema forte, nel senso in cui lo stiamo prospettando, è dato dal fatto che Riva fornisse ad Ilva assistenza e consulenza di servizi". Signori, questa assistenza e consulenza di servizi sostanzialmente deprivava Ilva di ogni forma di autonomia organizzativa. Questo, direi, ne abbiamo anche un ritorno perché quando arriverà Bondi, Bondi per garantire ad Ilva la sua operatività – poi vedremo, c'è un teste che ce lo dice – Bondi dovrà fare un contratto di affitto d'azienda, perché non ci sono dipendenti. Allora, se così è, noi siamo in presenza veramente di una situazione peculiare, Giudice, molto peculiare, situazione che peraltro ci è stata descritta chiaramente dal teste Ferrante all'udienza dell'11 gennaio '21, che è un presidente di garanzia del C.d.A., scusate, teste... coimputato Ferrante, il Presidente di garanzia del C.d.A., il quale dice "In base al contratto di servizio vi era una procedura strana di spesa, per cui il direttore di stabilimento doveva fare una richiesta per poter pagare una certa spesa e Riva Fire doveva autorizzare ed emettere l'ordinativo di pagamento". Quindi che vuol dire? Che non avevano un potere ed un'autonomia di spesa per qualsiasi cosa dovessero fare e, infatti, il coimputato Ferrante che cosa ci dice? "Il contratto di servizio che io ho contestato, perché lo ritenevo lesivo dell'autonomia di una S.p.A. come Ilva", tant'è vero nel 2012 con una delibera chiedeva la risoluzione del contratto di servizio. Tale realtà, Giudice, non ce lo dice solo il coimputato Ferrante, si può dire è un coimputato, può avere un interesse, insomma (parola incomprensibile), ma è riscontrata anche dalle consulenze di PriceWC depositate all'udienza del 15 luglio 2020, perché quelle consulenze dicono chiaramente che Ilva non ha un'autonomia gestionale e ci sono dei meri atti dispositivi della tesoreria centralizzati i quali solo potevano fornire ad Ilva quelle che sono le risorse finanziarie. Allora, vede, Giudice, io quel che comincio a porre come problema è che abbiamo già una conclamata carenza di autonomia di Ilva che risulta anche rafforzata, questo lo dicono i consulenti dall'identità soggettiva dei

vertici della controllata e controllante, il dato emerge dalla produzione documentale del Pubblico Ministero all'udienza del 12 giugno '18, pagina 3521 della sentenza e da quel richiamo del cosiddetto patto di famiglia alla pagina successiva, però il problema qual è giuridico? Noi non siamo in presenza ai sensi della 231 di una struttura societaria che abbia i requisiti per potervi essere ascritta una responsabilità di 231, noi siamo tutt'al più – tutt'al più – in presenza di una unità organizzativa peraltro priva di autonomia funzionale, finanziaria e gestoria. Allora quando parliamo di unità organizzativa, poi vedremo, dobbiamo stare all'Articolo 5 del decreto legislativo, perché l'Articolo 5 del decreto legislativo subordina la possibilità di punire le unità organizzative solo se caratterizzate da certi elementi che sono quelli costituiti dall'autonomia finanziaria, gestionale e di spesa. Allora questo tema è stato condiviso anche dallo stesso Pubblico Ministero, perciò non mi capacito, perché su certe situazioni c'è condivisione di soluzioni, solo che le conclusioni giuridiche non ci sono state, quindi lo stesso Pubblico Ministero nella sua requisitoria all'udienza del 13 febbraio 2021, a pagina 47, dice: "Il fine ultimo che ha mosso – leggo testualmente – gli indagati Riva – i nomi non ci interessano – alla commissione dei delitti a loro ascritti si sostanzia nel conseguire un ingentissimo vantaggio economico derivante dalla mancata effettuazione del complesso di opere strutturali necessarie alla completa ambientalizzazione dello stabilimento siderurgico tarantino". Se mi parla di fine ultimo mi parla di scopo finalistico dell'azione, mi parla di interesse che è un requisito normativo per questa responsabilità di cui stiamo discutendo. E prosegue "E' altrettanto evidente che il vantaggio economico si è riverberato essenzialmente sulla controllante Riva che altrimenti avrebbe dovuto ricapitalizzare la controllata Ilva, utilizzando la liquidità disponibile nel gruppo, ovvero esponendosi a istituti di credito", quindi anche il vantaggio non è un problema di Ilva, lo dice il Pubblico Ministero. Ma dice di più, perché dice che il Pubblico Ministero – lo dice successivamente – ha voluto verificare queste affermazioni, non vi sto a leggere tutto perché, insomma, ovviamente c'è un limite all'inflizione delle pene, però sostanzialmente lo dice chiaramente che hanno fatto indagini, esami sui bilanci da cui è emersa sostanzialmente una perdita, un saldo negativo di Ilva per oltre un miliardo e quindi conclude "E' quindi assolutamente evidente che Ilva non avrebbe mai potuto far fronte agli investimenti con le proprie risorse e quindi sarebbe dovuta necessariamente intervenire la controllante Riva". Allora, signori, di fronte ad una conclusione di questo genere del Pubblico Ministero mi riconosce tutto quello che stiamo dicendo, ma mi riconosce una impossibilità ad intervenire e questa impossibilità ad intervenire ha rilievo proprio su quel profilo della colpa e quindi torna il meccanismo anche dell'interpretazione giurisprudenziale su come la colpa possa incidere nella colpa

d'organizzazione. Ed allora sul punto richiamo Dottor Campi all'udienza del 04/06/2019, pagina 40, contabile apicale di Ilva, poi passato alle dipendenze della Riva Forni Elettrici a partire dal 2015, ha riconosciuto come senza l'attivazione degli uffici della controllante Ilva risultasse di fatto completamente priva di alcuna autonomia gestionale, finanziaria e programmatica. Ma in particolare il Dottor Campi ci dà quel siparietto che dicevo prima, in forza del quale emerge – pagina 40 – che Ilva non aveva nemmeno personale, dice <<Perché Bondi disse: “Tirate fuori dei nominativi per far funzionare Ilva”>>, pagina 39 e pagina 40 delle trascrizioni e non a caso poi il problema è stato risolto con l'affitto del ramo d'azienda che viene riportato anche in memoria. Allora cosa emerge da tutta questa situazione che ho molto sintetizzato, ma – insomma – tutti i verbali sono riportati in memoria, non voglio far perdere tempo inutile, però cosa emerge? Emerge che Ilva era un'unità produttiva sostanzialmente secondo il criterio organizzativo che si era dato al gruppo, emerge che quindi non c'è un abuso del potere di sovraorganizzazione della capogruppo sulla società figlia, ma c'era forse una forma di prevaricazione, emerge che Ilva non aveva nemmeno giuridicamente il possesso delle somme, era un mero custode, i latini richiama il concetto di custodia ex recepto, io sono un custode fino a fine giornata e poi a fine giornata devo restituire in qualche modo (parola incomprensibile). Ma questo, Giudice, ecco, questo, non lo diciamo solo noi, non lo dicono solo i testi, lo dice un giudicato emesso da sentenza di questa Repubblica Italiana, mi richiamo alla sentenza del Tribunale di Milano del 20 gennaio '21 dove a pagina 46 si trattava della truffa dell'ex legge Ossola sostanzialmente, quindi a pagina 46 si dice “Sono stati chiamati a rispondere del reato proprio i dirigenti Riva che pacificamente hanno riconosciuto essi stessi la mancanza di autonomia di Ilva, a ravviso della sentenza di primo grado risulta provato come all'interno del Gruppo Riva non vi fosse alcuna differenziazione di ruoli e posizioni tra gli amministratori Riva ed Ilva”. La stessa cosa è stata confermata dalla Corte d'Appello e dalla Corte di Cassazione dove in particolare la Corte d'Appello a pagina 33 dice “Il reato questo è decisivo, è nell'interesse a beneficio apparente della controllata ed invece diretto della controllante Riva Fire, nella cui effettiva disponibilità finivano di volta in volta le somme percepite. Il profitto della truffa è soltanto transitato e velocemente nel mondo Ilva per raggiungere il programmato approdo finale”. Attenzione, la sentenza parla di disponibilità, non parla di possesso, ripeto il possesso penalistico implica una disponibilità senza che nessuno mi possa controllare come utilizzo questa disponibilità. Non è questo il caso, non potrei configurare nemmeno un'appropriazione indebita in questa situazione o una mera detenzione, nemmeno custodia. Ed allora cosa ci dice questa sentenza? La sentenza prosegue affermando... fa una scissione, cioè dice

attenzione che di fatto qua si è precisato che nel Gruppo Riva vi fosse una scissione delle funzioni imprenditoriali, Riva Fire ed Ilva sostanzialmente cioè si configura un'unica attività imprenditoriale in cui la parte gestoria ed amministrativa pertiene alla capogruppo e la Riva ha solo una funzione produttiva. Dico, proprio ricalco la parola "funzione produttiva" perché torniamo a quell'unità produttiva e non società, che poi vedremo come con l'Articolo 5 a mio modo di vedere si potrebbe in qualche modo prospettare il tema giuridico. Quindi siamo in presenza di uno specifico accertamento giudiziario, siamo in presenza di un giudicato e non a caso questo giudicato si è formato senza che Ilva sia nemmeno stata iscritta nel registro di notizia di reato, quindi un giudicato che ci dice che non c'è la struttura amministrativa e finanziaria, non aveva nemmeno un ufficio acquisti, non aveva personale, è tutto concentrato in Riva Fire, questo ci dice il giudicato di Milano. Ed allora il tema che emerge, quindi, non è la corresponsabilità della controllante, ma la sola responsabilità della mia tesi, perché nel momento in cui vi è un giudicato in cui Ilva non è mai stata coinvolta, sul giudicato emerge un accertamento su due temi specifici che sono rilevanti, il primo tema è che Riva Fire ha scomposto l'impresa in una pluralità di società separando le funzioni imprenditoriali, direzione e produzione, nei termini che abbiamo detto prima, Ilva si limitava a produrre, dirigeva Riva. Allora, a questo punto – a questo punto – se ad Ilva è affidata una mera funzione di produzione non dobbiamo più ragionare in termini di responsabilità quale soggetto impresa, ma in termini di responsabilità quale sotto-organizzazione di una società Riva. Ma il secondo punto del giudicato che ha affermato quella decisione è che il reato nell'interesse è a beneficio apparente della controllata, è invece nell'interesse e beneficio diretto della controllante Riva nella cui effettiva disponibilità finivano le liquidità. Allora qui, attenzione, infatti si dice il profitto della truffa è soltanto transitato, ma velocemente, cioè Ilva nemmeno l'ha visto insomma questo profitto, il profitto della truffa di cui si sta discutendo e, attenzione, qui il tema è delicato, io so che non vi è un'identità oggettiva, so che non vi è nemmeno probabilmente un'identità soggettiva, so che non vi è una pregiudizialità penale a procedimenti penali, ma so in particolare che la giurisdizione è autonoma nel suo giudizio. Però noi forse abbiamo un compito, un compito che è quello di garantire il principio di non contraddizione, più volte ha affermato la Corte di Cassazione. Ora, al di là dei rimedi straordinari, il conflitto teorico tra giudicati, cioè sostanzialmente di sentenze incompatibili tra di loro, la Corte di Cassazione – cito per tutte sentenza 12 febbraio 2018, numero 23226 – dice che la inconciliabilità tra giudicati che prescinde dai profili di identità oggettiva e soggettiva, è un profilo di conciliabilità teorica del giudicato, non pratica, non chiede l'identità dell'actio tutto sommato, dice "La

inconciliabilità tra giudicati non è solo un aspetto tipico del giudizio revisione, ma rappresenta un virus sistematico da prevenire, posto che allorché si concretizza pone in crisi i principi costituzionali di uguaglianza e le stesse ricadute della presunzione di non colpevolezza". Allora su questo presupposto noi dovremmo cercare di evitare quello che è un conflitto teorico di giudicati rilevante ai sensi del 629 lettera C e quindi che condurrebbe ad un rischio di annullare anche un risultato processuale, quindi c'è un'esigenza in qualche modo – ovviamente nei limiti della condivisione – di evitare percorsi che annullerebbero il risultato finale. Ma vede, Giudice, io penso che questa conclusione può essere raggiunta forse anche per altra via e cioè noi non siamo stati incriminati nella misura in cui all'esito di un'attività truffaldina l'ente ha conseguito, sia pure in maniera temporanea, un ingiusto profitto perché i soldi sono transitati in Ilva, però in quel caso non siamo stati nemmeno incriminati, non siamo stati nemmeno iscritti nel registro di notizie di reato. Allora forse – forse – a medesime conclusioni e forse ancor di più deve essere raggiunto lo stesso risultato quando, come nel caso di specie, per stessa ammissione della Procura della Repubblica, per stessa ammissione secondo me del capo d'imputazione per com'è strutturato, della stessa sentenza di Taranto, l'interesse ed il vantaggio non è di Ilva, ma della capogruppo, è situazione organizzativa questa che mi pone al di fuori di una disciplina del possesso, perché – vede – cioè io posso parlare di interesse e vantaggio nella misura in cui io ho non solo uno scopo finalistico di perseguire poi successivamente un vantaggio che è l'elemento oggettivo, uno ex ante, l'altro ex post, ma posso parlarne quando ho un concetto di disponibilità giuridica su quelle somme, quando ho un concetto di azione che colpevolmente, attenzione sempre al profilo della colpa che dobbiamo metterlo in mezzo perché dopo che lo abbiamo rilevato ai fini dell'inversione dell'onere della prova non possiamo escluderlo per altri profili, sostanzialmente io attraverso questo percorso non ho nessuna finalizzazione ad ottenere l'interesse. Allora qui il tema non è solo l'impossibilità – come dicevo prima – qui il tema è che non c'è il fatto rimproverabile, cioè una punibilità in un diritto penale moderno non può prescindere in una rimproverabilità, l'azione punibile è solo l'azione dominabile e se noi abbiamo la prova, la prova concreta, i testimoni, i consulenti, i controconsulenti, la stessa sentenza di Taranto ce lo dice che sostanzialmente non avevamo autonomia gestionale, decisionale di spesa, ma non solo non avevamo, non potevamo averla, non potevamo averla. Ferrante ha portato in Consiglio di Amministrazione il tema, ha risolto qualcosa? E' arrivato Bondi, ma non ha risolto niente. Quindi, qui il profilo della colpevolezza o – meglio – della profilatura soggettiva della colpa con il profilo dell'impossibilità in qualche modo si coniugano. Quindi il tema anche qua – ma so che poi di questo ne

parlerà l'Avvocato Loreto – ritorna, ritorna in tema di sequestri, ritorna su quel che ha detto il Pubblico Ministero in tema di sequestro che sostanzialmente ha ribadito quello che ha detto in tema di requisitoria, ma su cui ovviamente non mi soffermo. L'ultimo punto, Giudice, quindi andiamo a tirare le fila di questo discorso, l'Ilva non aveva l'autonomia che abbiamo detto e quindi io mi posso porre il problema visto che aveva una funzione meramente produttiva, mi posso porre il problema se come unità produttiva possa essere ritenuta responsabile di 231. Allora, qui l'Articolo 5 è molto chiaro perché l'Articolo 5 prevede chiaramente che l'unità produttiva per poter essere punibile deve essere dotata di autonomia finanziaria e funzionale, allora io qui non è che chiedo una valutazione in concreto del fatto, perché queste circostanze di fatto a mio avviso hanno prove molto solide, sono prove formatesi già nel precedente dibattimento, precedente dibattimento che costituirà prova anche in un futuro dibattimento e quindi sostanzialmente il Giudice dell'Udienza Preliminare non può aver timore che la sua prognosi vada incontro poi ad una diversa valutazione di diagnosi in sede dibattimentale, cioè qui quello che è adesso sarà anche dopo, perché è cristallizzato nel verbale di dibattimento, quindi non dobbiamo avere un timore di questo genere. Ed allora in questa prospettiva evidentemente anche sotto questo profilo, mancando quelli che sono i requisiti di esistenza intrinseca delle qualifiche di una società che prima di tutto deve avere la sua autonomia decisionale e negoziale, credo che sotto questo profilo Ilva non possa essere ritenuta colpevole e l'addebito in qualche modo riformulato. D del resto – del resto – se ragioniamo secondo quella declinazione della colpa che è stata data dalla giurisprudenza nomofilattica, io dico ma come si fa ad imputare un risparmio di spesa quando non vi era nemmeno un potere di spesa? Come si fa ad imputare una volontà di risparmio di spesa quando chi avrebbe risparmiato la spesa non fruiva nemmeno dei ricavi? Qui emergono i profili della componente soggettiva della responsabilità colposa e quindi mi pongo il problema – perché se dobbiamo ragionare di colpa dobbiamo ragionare a tutto tondo – qual era il profilo di evitabilità dell'evento che Ilva o – meglio – l'unità produttiva Ilva poteva avere in questa situazione? Se non c'è evitabilità, Giudice, non ci può essere colpa. Ed allora se richiamiamo la colpa la richiamiamo bene ed è anche corretta ed è anche illuminante quel percorso giurisprudenziale, non possiamo richiamarla solo per invertire l'onere della prova, per non invertire, per escludere l'inversione dell'onere della prova, dobbiamo richiamarla in tutte le componenti perché se si fa l'equazione che la colpa d'organizzazione è la stessa colpa che deve presidiare la condotta soggettiva del soggetto agente e beh, allora qua il problema me lo devo porre ed è un problema forte in fatto e forse direi tutt'altro che peregrino in diritto. La realtà è che Ilva non amministrava e questa realtà è stata

compresa da quei Giudici milanesi che hanno condotto il processo sulla truffa, tant'è vero che nemmeno hanno iscritto Ilva nel registro di notizia di reato. Io concludo chiedendo ovviamente l'emissione di una sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell'ente. Grazie, Giudice.

GIUDICE F. VALENTE – Grazie a lei. Avvocato Loreto, prego.

AVVOCATO A. LORETO – Grazie, Giudice. Posso chiedere proprio un solo minuto di pausa?

GIUDICE F. VALENTE – Va bene, facciamo cinque minuti di pausa.

*Il presente procedimento viene sospeso alle ore 11:44 e riprende alle ore 12:20.*

GIUDICE F. VALENTE – Prego, Avvocato Loreto.

AVVOCATO A. LORETO – Grazie, Giudice. Io credo che sia doveroso, ricollegandomi alle autorevoli conclusioni rappresentate dal Professor Dinacci, spendere proprio due parole sintetiche rispetto un po' a quella che è stata anche un po' nel corso di questi undici anni di procedimento la posizione dell'Ilva in Amministrazione Straordinaria, perché non ci nascondiamo dietro un dito, anche con la precedente proprietà un po' come normalmente accade nelle vicende di amministrazione straordinaria si è instaurata inizialmente una conflittualità piuttosto accentuata oggetto di contenziosi anche in sede civile, contenziosi di fatto innescati dalla prima gestione commissariale, poi l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, poi l'evoluzione di quei giudizi. E' noto – lei dispone in atti di tutti i riscontri della vicenda – di come le cause civili siano state oggetto di una transazione e che con quella transazione il Gruppo Riva abbia corrisposto una somma superiore ad un miliardo 400 milioni, un miliardo 440 a memoria, confluiti secondo la disciplina speciale del D.L. 1/2015 come convertito con successive modificazioni nel cosiddetto patrimonio destinato, utilizzato poi dai commissari per attività di ambientalizzazione del sito e per attività di manutenzione ed ammodernamento degli impianti. Ora, perché faccio questa premessa? Perché indubbiamente, come avrà visto dalla memoria che noi abbiamo rappresentato, questa vicenda per noi come ente incolpato risente in maniera assolutamente non superabile non da uno, ma da due giudicati, il primo quello di cui ha parlato il Professor Dinacci ossia la vicenda della truffa della cosiddetta vicenda Ossola che ha rassegnato conclusioni davvero dirimenti rispetto alla inimputabilità di Ilva come ente incolpato, l'altra, quella invece dell'assoluzione del Ragioniere Fabio Riva dall'accusa di bancarotta fraudolenta dove rispetto ad un'imputazione di fatto speculare rispetto a quella tarantina, ossia operazioni fraudolente, operazioni dolose che avrebbero cagionato il dissesto consistenti nell'omesso programmatico adempimento agli obblighi

di spesa. Beh, lì c'è un'assoluzione passata in giudicato che invece sempre sul profilo dell'interesse e del vantaggio pone delle condizioni davvero ostative ad un'evoluzione diversa in questo procedimento e ci arriveremo per gradi. Ma, quindi, quando dicevo in atti nel corso degli anni sono state versate una serie di consulenze che erano state anche oggetto dell'intervento dell'Avvocato Annicchiario, ora ad onore del vero le valutazioni del Giudice di Milano sulla differenza dei metodi sono lì in atti, lei ne dispone, l'unica consulenza e non a caso in questa memoria noi abbiamo fatto riferimento solo ad una delle consulenze del Dottor Lagro e non a tutte, ossia quella sul funzionamento dei due contratti, quello di tesoreria infragruppo e quello di cash pooling. Abbiamo anche – come ha visto – in giugno depositato alla sua attenzione due pareri, quello del Professor Doria ordinario di Diritto Civile e quello del Professor Miglietta, ordinario di Economia Aziendale, a conferma di questi riscontri sui quali torneremo. Ma, appunto, procedendo per gradi, quando il Professor Dinacci ha così autorevolmente un po' riepilogato quelli che sono i crismi della regola di giudizio che governa quest'udienza e che lei seguirà, davvero la sentenza di Taranto, il fatto che già ci sia stata una condanna ed un po' come quando avevo discusso la questione della costituzione di Parte Civile contro gli enti a me spiace, chi mi conosce sa che in genere non eccedo in toni, ma davvero io ricordo l'espressione anche elegante dell'Avvocato Luca Perrone quando ha definito quella sentenza una cattiva pagina di amministrazione della Giustizia, se mi permette io vado oltre, probabilmente in Germania dove esiste l'abuso del diritto qui quella sentenza potrebbe essere sindacata anche sotto altri profili perché davvero in fatto ed in diritto quella sentenza contiene delle proposizioni inaccettabili, quindi davvero non può essere una condizione ostativa dire "Beh, ragionevole previsione di condanna", una condanna c'è già stata, ma andiamola a leggere perché davvero quella sentenza non ha dignità. Procediamo per gradi, intanto – brevemente – Ilva risponde di tre imputazioni, quanto ai capi RR) e SS) – i due infortuni colposi – verrebbe da dire la 231 questa illustre sconosciuta, non c'è alcun riferimento a passaggi circa l'interesse ed il vantaggio, cioè i parametri ascrittivi, i due criteri di imputazione previsti dall'Articolo 5 sembra che non esistano a Taranto, prendiamo gli stessi atti a sua disposizione, i sequestri probatori dei due mezzi, il sequestro del vagone ferroviario, lì nelle prescrizioni chiedono di utilizzare, di introdurre delle staffe aggiuntive perché lì... io non mi dilungo, i colleghi che difendono i dirigenti incolpati le hanno già un po' rappresentato la questione, c'è una condotta abnorme della vittima, sappiamo nel nostro ordinamento quanto ristretto sia lo spazio che la giurisprudenza riserva alla condotta della vittima come fattore interruttivo, ma probabilmente questo è uno di quei casi, vengono aggiunte delle staffe prodotte all'interno dell'officina Ilva, quindi senza nessun sovracosto, non c'è nessuna...

le prescrizioni sulle pratiche operative, cioè sono gli stessi atti della Pubblica Accusa che smentiscono l'esistenza dell'interesse e del vantaggio. Quanto alla gru, la gru quando viene dissequestrata presento io l'istanza, era stata sequestrata la sola cabina staccata dopo il tornado, la Procura mi dà parere favorevole, vengono fatte attività manutentive ordinarie, quindi non c'è nessun accorgimento ulteriore, quindi nessun riferimento ad un presidio, chiedono solo di aggiornare i disegni tecnici perché lì c'era un tema di questi respingenti che erano stati introdotti, quindi sono gli stessi atti della Pubblica Accusa e le stesse decisioni del GUP di Taranto che smentiscono in radice l'esistenza dei presupposti dell'interesse e vantaggio, basta guardare quelli. Veniamo invece un po' al tema del capo QQ), ora giustamente i colleghi che mi hanno preceduto le hanno rappresentato come di fatto l'ipotesi associativa era già prescritta quando era arrivata qui a Potenza perché, insomma, la contestazione della recidiva per l'Ingegnere Capogrosso era errata ed infondata, ma se noi guardiamo l'arco temporale di rilevanza per l'illecito 231, quindi il reato associativo, dal 2009 al 2013, dobbiamo prendere le mosse da quelli che sono gli insediamenti della giurisprudenza di legittimità, da Thyssen in poi, il giudicato di cui le ha parlato il Professor Dinacci – io poi giusto alla fine dell'intervento riprenderò alcune giusto precisazioni – a mio avviso è già dirimente di per se stesso, ma il tema è che qui a monte per tutte le società di gruppo noi non possiamo parlare di interesse e di vantaggio, noi non possiamo parlare dei parametri ascrittivi, noi non possiamo confondere l'illecito amministrativo da reato con il reato presupposto, perché da Thyssen in poi il risparmio di spesa su cosa si poggia? Su un precetto, e questo precetto qual è la fonte che deve avere? La fonte è o nella legge, una fonte normativa primaria o una fonte normativa secondaria, il regolamento oppure regole tecniche, discipline di settore, richiamate da fonti normative, le stesse fonti che definiscono il fatto tipico colposo nell'Articolo 43. Benissimo, allora qui quelle fonti quali sono? La direttiva UE in materia di emissioni, la direttiva 75 del 2010, okay, allora quello che è emerso già nelle discussioni dei colleghi che difendono le persone fisiche, il cortocircuito di cui parlava il Professor Dinacci, logico-giuridico, noi abbiamo per gli enti incolpati in questo processo una pretesa che è retroattiva, un rimprovero che è retroattivo. Perché? Proprio riepilogando brevemente la stessa imputazione, qual è la criticità che i periti segnalano? I periti epidemiologici segnalano indici di criticità sanitaria, i periti chimici ravvisano la causa di quegli indici nel mancato adeguamento dello stabilimento al momento del sequestro – quindi al momento della contestazione – alle BAT del 2012, alle nuove BAT, sul presupposto che già nel 2009 circolavano le bozze, il draft di quelle BAT. Quindi, fondamentalmente, dalla Thyssen in poi, dalle Sezioni Thyssen in poi, quando noi parliamo di interesse e vantaggio basati sul

risparmio di spesa noi dobbiamo far riferimento ad un precetto e quel precetto è chiaro che deve avere una dimensione temporale congrua e definita che è quello che manca in questa vicenda, perché è stato contestato al momento del sequestro il non essersi adeguati a delle bozze, con un termine che per tutti gli operatori nel panorama europeo era quadriennale dall'entrata in vigore della direttiva UE. Nell'ordinamento italiano quel termine era addirittura più ampio. Noi abbiamo il riesame AIA che interviene nel 2012, proprio sul presupposto che c'erano queste criticità. Ecco il cortocircuito logico-giuridico che ritorna, non voglio ripetermi, ma è così. Abbiamo una perizia chimica che ci pone un problema di un mancato allineamento a delle linee guida, a dei precetti che erga omnes varranno soltanto in una prospettiva futura con una scadenza che va oltre il momento consumativo del capo d'imputazione e non attuale al momento della consumazione, cioè fino al marzo 2012 stavamo parlando di bozze. Questo è un primo passaggio che davvero nell'ottica dell'udienza preliminare, nell'ottica della ragionevole previsione di condanna, quando poi andiamo a leggere cosa hanno scritto i suoi colleghi di Milano nell'assoluzione dell'imputato Fabio Riva per le vicende di bancarotta, beh, allora davvero lì ci dobbiamo porre una prima questione. Lì si parla chiaramente di un'imputazione retroattiva, di un precetto retroattivo, questo è quello che è successo, hanno fatto retroagire un precetto, perché come diceva il Professor Dinacci prima sì, la sentenza parla di massimazione del profitto, però poi – altro cortocircuito – assolve gli imputati dal vecchio capo PP) per quanto riguarda la vicenda del rilascio dell'AIA 2011, dice che quell'AIA è oggetto di un corretto esercizio del potere amministrativo discrezionale e gli stessi periti riconoscono il perfetto rispetto dei limiti di legge e dei limiti dell'AIA 2011. Allora, Giudice, se di massimazione del profitto dobbiamo parlare, dobbiamo parlare di modalità di produzione più veloci, meno sicure, niente di tutto questo, cioè alla fine tutto ruota intorno al risparmio di spesa, al di là delle formule di stile, tant'è che poi quando hanno applicato la confisca su cosa l'hanno applicata? Sui costi del piano ambientale, su quegli interventi che sono stati realizzati dopo, di cui lei ha evidenza – anche contabile – nella vicenda parallela del sequestro e che adesso andremo ad approfondire. Quindi ecco il primo cortocircuito. Noi per parlare legittimamente di interesse e di vantaggio necessitiamo di un precetto e qui quel precetto è stato fatto retroagire e quindi registriamo una prima violazione conclamata, che lei con i poteri di cui dispone in questa sede può tranquillamente porre rimedio, di tutti i principi costituzionali, quando io prima parlavo di abuso del diritto, tutti li hanno violati, il principio di inesigibilità, quindi la personalità con i suoi corollari, ti stai rivolgendo solo ad un operatore quando per tutti gli altri valgono regole diverse; il principio di legalità, il corollario della tassatività, della determinatezza e della

irretroattività. Giudice, quando qualche collega le ha ricordato della testimonianza del Presidente, del coordinatore del gruppo ispettivo, del Dottor Mazzoni, della Commissione AIA, che oggettivamente io ricordo anche – con tutto il rispetto per il Pubblico Ministero di Taranto – con un po' di imbarazzo quando il Dottor Buccoliero gli chiese perché nell'AIA 2011 non avevano considerato le bozze, il draft che già girava dal 2009, il coordinatore del gruppo dice “Ma perché avremmo fatto un atto illegittimo, l'avrebbero impugnata l'attimo dopo, cioè il TAR l'avrebbe dichiarata nulla, non possiamo ragionare su delle bozze”, ma perché le bozze poi definiscono gli indici prestazionali, gli indici emissivi, gli indici di performance. Quindi c'è questo tema, c'è questo tema. Davvero, la violazione del principio di offensività, i limiti di legge e la Corte Costituzionale lo ha ricordato, infatti specie specifica, questo è l'altro atteggiamento veramente inaccettabile da parte dei suoi colleghi di Taranto, su questa vicenda è intervenuta la Corte Costituzionale, noi non possiamo far finta di nulla su questo passaggio. La Corte Costituzionale quando ci ha ricordato che i limiti di legge non hanno solo natura formalistica, sono limiti precauzionali, rappresentano il precipitato della migliore scienza ed esperienza, delle migliori tecnologie disponibili e sono lontani dalla soglia di pericolo per gli interessi coinvolti. Allora, davvero, il tema diventa questo, il principio di offensività, il principio della necessaria lesività del fatto, cioè questo precetto, questo rimprovero, il principio di personalità, la rimproverabilità, non ti sei adeguato a delle bozze, di questo stiamo parlando, le bozze che per definizione possono mutare. Ma poi lei, oltre a disporre di due giudicati, oltre a disporre di quel compendio probatorio così corposo, dispone anche di tutta la vicenda che afferisce al sequestro dell'impianto e che ci ha dimostrato come quel termine quadriennale previsto dalla direttiva UE, quel termine che il legislatore italiano rispetto al riesame dell'AIA 2012 aveva inteso trasformare in un termine triennale, salvo proroga per legittime ragioni, per motivi oggettivi, è diventato un termine di circa undici anni. Allora qui voglio smentire il mio amico Pasquale Annicchiarico quando dice “Noi l'AIA, il Gruppo Riva probabilmente in tre anni l'avrebbe realizzata”, no, non sarebbe stato possibile per una semplice ragione, i tempi oggettivi di realizzazione, condizionati dai pareri di quegli enti territoriali che sono costituiti in questo processo Parte Civile. Andiamo a guardare il Comune di Taranto quanto ci ha messo per il parere sulla vincolistica, per la copertura dei parchi minerari. Il 2017 sono iniziati i lavori, semplicemente perché mancavano i permessi degli enti territoriali costituiti qui. Di questo stiamo parlando. Quando l'Avvocato Perrone parlava dei nastri della vicenda del... anche lì, i pareri sulla vincolistica per la copertura dei nastri in quota, i lavori sono finiti nel 2021, anche perché erano oggettivamente complessi ed anche perché – altro

tema che riguarda il principio di inesigibilità, riguarda tutti i principi costituzionali con i loro corollari, non sto a ripetermi – la copertura dei nastri trasportatori, Giudice, è andata oltre alle BAT, non solo nastri e torri, le più vicine al centro abitato, ma la totalità, parliamo di decine di chilometri. Bene, quando hanno previsto non hanno considerato però che c'era l'agglomerato, quindi materiale ad alte temperature, infiammabile, avevano dimenticato i custodi giudiziari che hanno fatto di questo processo la loro... dice "Ah, abbiamo dato anche noi delle prescrizioni", avevano dimenticato di prevedere dei nastri ignifughi di nuova generazione, quindi si sono dovuti attendere dei nuovi nastri ignifughi, delle nuove tipologie, perché il materiale prendeva fuoco. Se lei passa vicino allo stabilimento adesso vede... ha visto quegli atti che le abbiamo depositato per il sequestro, i filtri Meros, i filtri cosiddetti che dir si voglia a manica o a tessuto che erano stati oggetto... allora quando ha visto quel passaggio veramente – mi prendo la responsabilità di quello che dico – riprovevole della Corte d'Assise di Taranto, quando sui filtri che prendevano fuoco, completamente travisato, beh, Giudice, lì lei ha tutti gli atti, nei verbali dell'osservatorio le proroghe sono state concesse per una sola ragione sui filtri, perché davvero quei filtri a tessuto andavano perfezionati, perché prendevano fuoco, sono stati ultimati il 2021, uno il 2021 e l'altro il 2022, quindi quando si è andati oltre le BAT, quando si è andati oltre la migliore scienza ed esperienza di settore, inevitabilmente si è posta un'esigenza empirica di sperimentare, perfezionare, puntualizzare. Per sua comodità di lettura – ha visto – con il Professor Dinacci abbiamo allegato le decisioni del Consiglio di Stato e del TAR sulle proroghe dei termini del piano ambientale, che proprio testimoniano questa oggettiva difficoltà di realizzarli gli interventi. Guardi, ad oggi con oltre 2 miliardi di spesa ci sono delle prescrizioni che – come lei ha visto dagli atti del sequestro – materialmente, pur essendo gli obiettivi ambientali già traggurdati, non sono stati terminati, ma ne dico una semplice, la rimozione dell'amianto, amianto tutto confinato ovviamente, cioè con massima garanzia per tutti e con campagne sull'aerodispersione assolutamente tranquillizzanti, ma perché sono difficili materialmente da realizzare. Ecco la legittimità delle proroghe. Quindi lei, ex post, un po' come le abbiamo scritto, non deve neanche ricorrere a processi ipotetici di aggiunta mentale, di eliminazione mentale, il suo è un giudizio puramente diagnostico, lei attinge dagli atti del sequestro e sono tutti atti non di parte, ma che vengono da ISPRA, da ARPA, da tutti gli enti pubblici e verifica come quella pretesa, quella pretesa iniziale, quel precetto normativo su cui si baserebbe il rimprovero e l'addebito di risparmio di spesa, sono incostituzionali, sono irragionevoli. La storia ex post ci ha dimostrato quanto tempo ci voleva e vede, Giudice, c'è un altro aspetto che noi abbiamo

evidenziato, lei dispone di tutte le fonti normative, di tutte le fonti normative, di quanta spesa è stata sostenuta, quindi non era neanche un problema di disponibilità di cassa. Lei ha visto dal 2015 finanziamento di cassa (parola incomprensibile) e prestiti, finanziamenti del MEF, il miliardo e quattro del Gruppo Riva, allora anche qui i miei amici li devo smentire, anche se solo in parte, perché quando dicevano “Nessuno ha mai speso tanto”, beh, sono stati spesi più di 2 miliardi, però con buona parte anche delle dotazioni che sono venute dalla vecchia proprietà, di soli investimenti ambientali. Allora, davvero, ex post, quali erano i due – tirando le fila – termini, i due precetti su cui doveva basarsi la contestazione di risparmio di spesa? La direttiva UE? Benissimo. Parliamo di un termine quadriennale che va ben oltre, sfiora di diversi anni i capi di imputazione, poi con la normativa interna quel termine era ancora più lungo. Il riesame AIA, interviene il legislatore nel 2012, con la facoltà d'uso, è nella relazione, guardi, la relazione di accompagnamento al D.L. 207 nel 2012 è chiarissima, dice cioè ci vuole più tempo per farli questi interventi, ma solo di progetti, solo di progetti e di tempi materiali di esecuzione e così è stato. Giudice, cosa hanno detto poi i Giudici amministrativi, cosa ha detto il legislatore, cosa ha detto la Corte Costituzionale? Le proroghe di cui l'amministrazione straordinaria ha beneficiato, che tanto sono state criticate anche nell'opinione pubblica, ma non erano proroghe indolore. Altro è investire sugli impianti, io aumento il valore dell'impianto, poi ho dei benefici contabili, ho dei benefici fiscali, insomma la conosciamo la disciplina, altro è adottare misure compensative che ti consentono di traguardare lo stesso obiettivo ambientale, quelli sono costi puri, le limitazioni di produzione. Lei ha tutto negli atti, le batterie quando non erano adeguate sono state davvero fermate le batterie delle cokerie e questi sono costi veri in termini di mancato guadagno. Allora se dobbiamo parlare di un'indebita locupletazione, poi sempre con tutto il rispetto per i suoi colleghi di Taranto, eh, tutti gli insegnamenti nomofilattici sui rapporti tra l'interesse ed il vantaggio, sul diverso statuto processuale dei due criteri, sulla diversa struttura logica, la prospettiva finalistica ex ante dell'interesse, quella diagnostica ex post del vantaggio, non ce n'è traccia, in maniera ambivalente qualche formula di stile, ma alla fine di cosa parliamo? Del custode giudiziario che prende i 2 miliardi e 80 milioni circa e fa cifra tonda, 2 miliardi e 100 e dice “Quello è il risparmio di spesa”, solo di quello parliamo. Gli stessi periti ci hanno detto che l'AIA 2011 veniva rispettata, quindi massimazione del profitto, si smentiscono da soli, non c'è nessuno che (parola incomprensibile), per noi anche operatori sono sempre quei profili più insidiosi, il vantaggio ex post, dice “Ma un minimo vantaggio l'hai avuto come ricaduta”, no, viene smentita da loro stessi, lo smentiscono i periti e lo smentisce ARPA, non le Difese. Allora, un'imputazione

retroattiva, un'imputazione retroattiva che poi giustamente quando andiamo a leggere cosa ha scritto la sua collega GUP di Milano che dice "Attenzione, qui poi non possiamo far finta che la Corte Costituzionale non sia intervenuta in questa vicenda", cosa aveva detto la Corte Costituzionale ormai dodici anni or sono? Dice "Giudice penale, tu non hai il potere – principio elementare di separazione tra poteri dello Stato – di fare il riesame del riesame dell'AIA. Se ritieni che l'AIA sia illegittima, che c'è un vizio patologico, sicuramente ti attivi, sanzioni, persegui e quindi se c'è un vizio patologico mi dici che quell'AIA è illegittima", ma i suoi colleghi di Taranto hanno assolto dicendo che l'AIA del 2011 era legittima perché esercizio in una corretta discrezionalità amministrativa. Allora, davvero qui parliamo oltre che di cortocircuito diventa davvero paradossale, il cortocircuito... un futuro dibattito su questi aspetti cosa deve aggiungere rispetto a quello che lei ha già in termini di irretroattività di una pretesa e di inesigibilità di una pretesa? Sembra che tutto il lavoro interpretativo, nomofilattico, da Thyssen in poi, come meglio poi specificato nella prassi dal formante giurisprudenziale di merito, sembra che qui non esista proprio, sembra che qui non esista proprio. Si sono limitati in maniera veramente poco dignitosa – e mi prendo sempre le responsabilità di quello che dico – a sostenere che i Giudici di Milano non avevano il loro stesso compendio informativo, non avevano il loro stesso compendio probatorio. Lei ha tutto in atti, ha visto come si è mosso, senza piageria e senza deferenza verso l'Autorità Giudiziaria di Milano, ma ha visto come si è mossa in tutte e due le vicende l'Autorità Giudiziaria di Milano, facendo indagini come vanno fatte. Cioè sul tema 231 a Taranto non è stato fatto nulla, quando trattavamo noi per il patteggiamento hanno acquisito le nostre consulenze, consulenze che poi – ad onore del vero – salvo quella sul funzionamento della tesoreria e sul cash pooling, le altre di fatto sono state smentite a Milano, cioè dice "Prendiamo..." perché poi noi i giudicati li rispettiamo, abbiamo visto cosa ha scritto il Giudice di Milano sulle nostre consulenze, tutte meno quella di cui le ha parlato il Professor Dinacci e che è stata poi confermata dal Professor Miglietta, ma che è una consulenza che attiene più ad una subordinata, vale a dire ammesso che ci sia stato un risparmio di spesa – e su questo tornerò dopo – le due società era come se fossero una sola società. Ilva senza autonomia, Ilva azienda dicono i suoi colleghi di Milano nell'altra vicenda, Riva Fire impresa e l'interesse ed il vantaggio devono essere espressioni della politica d'impresa. Cioè un'imputazione retroattiva, un'imputazione inesigibile, è questo che ci ha detto anche la storia e lei dispone di tutto, dispone di tutti questi elementi. Guardi, vado proprio velocemente, le faccio giusto qualche esempio, la copertura dei parchi maggiori non era un obbligo per le BAT, viste le dimensioni, a Taranto è stata imposta ed è stata realizzata, ma ci sono

voluti dei tempi. I filtri, i camini – lei ha tutto nei verbali dell'osservatorio – i monitoraggi in continuo capillare su tutti i camini e non sui principali, le cappe mobili di aspirazione, ci sono tutti i verbali dell'osservatorio, li abbiamo richiamati in memoria, non sto a ripetermi, guardi, non voglio sottrarre tempo alla sua attenzione, semplicemente noi non dobbiamo dimenticarci che se le BAT sono il precipitato della migliore scienza ed esperienza, qui ad ottobre 2012 si è andati oltre, chiedendo qualcosa di pionieristico che quindi necessitava di tempi maggiori e – torno a dire – i fondi stavano lì, lei ha tutto in atti, non è stato un problema di spesa. Qui le società sono chiamate a rispondere per una pretesa illegittima, è una pretesa che fa strame di tutti i principi costituzionali. E che questi tempi fossero incongrui ed illegittimi ce l'ha detto il legislatore, ce l'ha detto la Corte Costituzionale, quindi il Giudice delle leggi, ce l'ha detto la giustizia amministrativa a più riprese. E, davvero, per la regola di giudizio che governa quest'udienza lei deve limitarsi ad un'operazione di carattere diagnostico e ricognitivo, inattaccabile, è tutto lì. Ecco le perplessità dei suoi colleghi, le perplessità dei suoi colleghi di Milano a fronte di un'imputazione che è effettivamente speculare. Lì a Milano si parlava di omessa programmazione degli investimenti, no, è emerso il contrario, le relazioni che lei ha in atti, di cui le hanno parlato i colleghi, del Professor Amaduzzi (parola incomprensibile), quindi nella prospettiva finalistica dell'interesse è l'esatto contrario, cioè come il Dottor Campi poi, quella testimonianza che per noi è cruciale sotto due profili in quanto da un lato segna la dimensione esclusivamente operativa di Ilva, ma dall'altro segna anche quella che era la programmazione, quindi la programmazione finalistica che andava esattamente nella direzione opposta del risparmio di spesa. Quando a Taranto avevano detto “Ilva, zattera alla deriva” ed anche lì il Pubblico Ministero se è vero che è una zattera alla deriva, non aveva autonomia finanziaria, ma non è neanche vero che è una zattera alla deriva, mica volevano lasciare uno stabilimento che valeva tanto. Quello stabilimento è stato periziato da Banca Rocheville poco dopo 5 miliardi, quindi non credo che ci sia stata una rinuncia così a cuor leggero quando il Dottor Campi diceva “Noi la volevamo salvare, non la volevamo abbandonare”, questo è il senso. Davvero, guardi, io non mi sento di limitarmi alla sola difesa di dire beh, comunque noi, l'ha già detto la Cassazione, con un precedente in fattispecie specifica, l'unica consulenza di price che non è stata smentita e che anzi è stata validata, poi abbiamo preso il parere autorevole del Professor Miglietta, ma davvero c'è un problema ancora più a monte che qui quando si spendono dal 2007... cioè quando si spende per realizzare l'AIA del 2011 più di un miliardo, quando si spendono quelle cifre in manutenzioni, parlare di omessa programmazione come la Dottoressa Castellucci anche con un po' di imbarazzo, è davvero difficile da sostenere

sul piano logico prima ancora che giuridico. Allora anche qui – voglio dire – noi quando abbiamo guardato un po' retrospettivamente, sempre smentendo – ma neanche tanto – l'amico Carmine Urso quando diceva “Forse nessuno ha mai investito”, no, c'è stato un anno record di manutenzioni con gli impianti, due anni, lei ha tutto in atti, ha le contabili, cioè gli ultimi due anni, ma perché? E quindi non come diceva Luca Perrone, dice “la gestione statale”, no, il vero buco nelle manutenzioni noi ed anche il Pubblico Ministero ha avuto modo di verificarlo quando io vi ho prodotto all'inizio del trasferimento del fascicolo gli interventi manutentivi sul benzene, il vero buco nelle manutenzioni l'abbiamo avuto tra il 2019 ed il 2023 con la gestione di ArcelorMittal, perché precedentemente le spese dell'amministrazione straordinaria con più impianti fermi in proporzione erano simili ed adesso c'è stata una spesa record, ma perché si doveva colmare il gap di quegli anni di gestione ArcelorMittal, questo è quello che è successo. Quindi, l'interesse ex ante, qui abbiamo prova in atti di una programmazione per l'investimento, il vantaggio ex post, ci hanno detto che i limiti erano rispettati e quando la Dottoressa Castellucci e la Corte d'Appello poi scrivono che l'AIA rappresenta il punto di equilibrio mutuando le espressioni della Corte Costituzionale, è su questo che dobbiamo intenderci, qual è il precetto, qual è la pretesa, perché degli enti rispondano di responsabilità amministrativa da reato l'interesse ed il vantaggio non possono essere dati per presupposti ed il risparmio di spesa deve basarsi sull'inadempimento di un obbligo di spesa e qui hanno fatto retroagire in maniera irragionevole ed inesigibile un obbligo, questo è quello che è successo e che nessun dibattito potrà superare. Quelle vicende milanesi e lo dico sempre con il dovuto rispetto, anche verso l'Autorità Giudiziaria di Taranto, però ci sono davvero delle lacune che non possono essere accettate in uno stato di diritto, cioè quando la Corte d'Assise dice “Ah, ma noi avevamo un altro compendio”, quale compendio? Quello dell'Ingegnere Valenzano che si è sottratta al confronto con il consulente della Procura di Milano? Quello dell'Ingegnere Valenzano che ha preso i nostri prospetti di spesa e li ha arrotondati con delle cifre pari... guardi già su quello la mancanza di serietà del lavoro. Ha visto i nostri rendiconti di spesa validati da tutti gli enti di controllo? Ci sono tante virgole, tanti numeri dispari, ma questa cosa dei 2 miliardi e 100 precisi, 80 milioni, 30 milioni, ecco, la sommatoria, cioè già quello è l'indice della mancanza di serietà. Ma come, un custode giudiziario, pubblico ufficiale che si sottrae al confronto con il consulente tecnico della Procura di Milano, il Dottor Montemurro? Cioè questo è davvero un passaggio inaccettabile, questo è davvero un passaggio inaccettabile. Ecco perché poi quelle affermazioni così dure, così perentorie, cioè qui vengono meno, quando parliamo del riesame dell'AIA poi – ha visto, lei ha tutto in atti – quando noi il

2022 abbiamo chiesto la restituzione degli impianti dicendo “Il piano ambientale – lo dicono gli enti di controllo – è finito al 90% – adesso è praticamente terminato – non ci sono indici di superamento alcuno, di alcun limite” e loro ci dicono “Eh, ma non basta ancora, abbiamo delle perplessità” che è l'esatto contrario di quello che ha detto la Corte Costituzionale. Poi vanno via i Riva, arrivano i commissari, ma la storia si ripete, ma la storia si ripete davvero. Allora, il principio di frammentarietà dell'intervento penale, c'è un'AIA, ci sono gli enti di controllo, il principio di sussidiarietà, sembra che a Taranto su Ilva questi principi non esistano. Dobbiamo fare il riesame del riesame dell'AIA, nonostante quello che ha detto la Corte Costituzionale, questo è quello che è successo. Guardi, brevemente, l'istruttoria che ha fatto il Dottor Romanò, l'istruttoria del Professor Consonni, loro si sono limitati ad acquisire le nostre relazioni ed al Luogotenente Mariani hanno fatto verificare che effettivamente per i meccanismi di spesa Ilva non aveva autonomia, questo è quello che hanno fatto a Taranto. Quindi, davvero, non è accettabile dire che il loro compendio informativo era superiore e più ampio di quello di Milano, perché è vero, è esattamente il contrario, a Milano l'istruttoria sul gruppo l'hanno fatta, a Taranto no, a Taranto non hanno fatto nulla. Anzi, come le dicevano i colleghi, hanno messo in dubbio l'autenticità delle fatture e neanche ci hanno mandato la Finanza a vedere se era vero o no che c'erano queste fatture, neanche quello hanno fatto. Questo è quello che è successo, questo è l'abominio giuridico che lei ha nel suo fascicolo. Guardi, proprio brevemente, rispetto all'altra tematica, quando le dicevo che... lei ha visto le sentenze di Milano sulla differenza valutativa di metodo tra i consulenti della Procura di Milano e dei commissari, la Dottoressa Chiaruttini, il Dottor Lagro ed il Professor Bini dall'altro lato, guardi, ma lì c'è una conferma ulteriore che se è vero che Ilva non aveva autonomia, perché li hanno concluso che non è vero che c'era un sovrapprezzo dei servizi della Riva Fire, lavoravano eccome e producevano eccome i risultati, quindi è vero che Ilva non aveva autonomia, perché come le hanno scritto anche i nostri consulenti non parliamo neanche di un abuso di direzione e coordinamento che è un fenomeno patologico, parliamo di un'organizzazione peculiare nonostante le dimensioni del gruppo, parliamo di un'organizzazione dove l'autonomia veniva addirittura... quindi non un semplice abuso di direzione e coordinamento, ma un'ingerenza assoluta. Quali sono – brevemente – le due anomalie? Il fatto che nel contratto di cash pooling non ci fosse il trasferimento della sola eccedenza di cassa, ma ci fosse un trasferimento totale, quindi non è come dire “avevi i soldi in banca”, no, perché poi ti dovevi indebitare verso la controllante. Questo è un po' quello che il Professor Doria ed il Professor Miglietta hanno segnalato alla sua attenzione, che è anomalo che la società non abbia un minimo di residuo di cassa suo proprio ed è

anomalo che non abbia proprio degli uffici suoi propri che si interfaccino con quelli della controllante. Ed ecco come dell'altro giudicato la Cassazione dice "E' come se fosse un'impresa unica", questo è quello che è successo, ma ciò non vuol dire che ciò che andava effettuato veniva effettuato. Quindi in via principale qui il risparmio di spesa non c'è proprio, in via subordinata – ammesso che ci sia stato – quel risparmio sicuramente non è stato ad appannaggio di Ilva che era soggetto proprio ontologicamente refrattario ad essere imputato 231, come i suoi colleghi milanesi hanno concluso, per questa assenza di autonomia proprio funzionale poi comprovata dalla necessità di un affitto di ramo d'azienda – come dice il Dottor Campi – per farla funzionare. Davvero, io è con estrema convinzione che le chiedo una sentenza di non luogo a procedere per Ilva, perché qui i due interessi costitutivi dell'interesse e del vantaggio non possono davvero configurarsi in diritto, la sua è una valutazione puramente in diritto rispetto al suo compendio. Non possono configurarsi rispetto a nessuna delle tre società, poi chiaramente le altre società hanno i loro difensori, ma abbiamo due giudicati, Giudice, abbiamo due giudicati basati su istruttorie... nella vicenda Ossola era stato sentito – lì ci sono nei brani della motivazione – l'imputato principale, il Ragionier Alberti, il capo della Riva Fire, ma ciò non toglie davvero che tanto in una prospettiva finalistica ex ante quanto in una prospettiva diagnostica ex post, qui di interesse e vantaggio in questa vicenda non ce n'è proprio traccia. Taranto si è limitata a macchia di leopardo, anche quando l'Avvocato Annicchiarico diceva "Hanno creduto a Lagro", no, Pasquale, per la verità non hanno creduto a Lagro proprio sull'unica consulenza su cui Milano, Milano-Ossola aveva dato ragione a Taranto, cioè quella dell'assenza di autonomia di Ilva, perché hanno mutuato le nostre produzioni e le nostre allegazioni per condannare gli altri, ma come diceva il Professor Dinacci non hanno sviluppato a logiche conseguenze assolutorie nei confronti di Ilva in merito alla mancanza di autonomia e come hanno superato questo passaggio? Con una formula di stile che contraddice esattamente il portato di quella Cassazione del 2016 che, invece, ha affermato l'inimputabilità 231 di Ilva dicendo "Eh, ma comunque il profitto è transitato da lì", quindi l'esatto contrario di quello che ha detto la Cassazione in quella vicenda che dice "Non è sufficiente" e lì parlavamo addirittura di una truffa, quindi parlavamo proprio del reato principe per eccellenza, il profitto intenzionalmente, figurarsi sul risparmio di spesa che è una dimensione più programmatica. E poi – va be' – la storia del patteggiamento, anche lì, Giudice, torniamo all'ordinanza del suo collega Presidente della Sezione GIP/GUP che tipo mozione d'ordine dice "Basta con queste frizioni con il principio di legalità, basta con queste interpretazioni stravaganti" cioè dire che Ilva è condannabile perché dalla relazione ministeriale si arguirebbe che

l'istanza di applicazione pena ex Articolo 63 rispetto al patteggiamento della persona fisica costituirebbe una forma di ammissione di responsabilità, dove l'abbiamo letta questa cosa veramente io non lo so, un po' come quando avevano detto che dalla relazione ministeriale – si ricorderà – si poteva arguire che il legislatore aveva previsto dei meccanismi sanzionatori che invece riguardavano i soci persone fisiche, che non c'entravano proprio nulla con la responsabilità degli enti, quindi mi scuso anche se sono stato un po' veemente, però davvero davanti a tanta superficialità e ad errori così marchiani in diritto non sarebbe stato intellettualmente onesto da parte mia tenere un piglio più moderato, perché davvero è con estrema convinzione che io rassegnò queste conclusioni. Guardi, proprio giusto per scrupolo, sempre ragionando sul tema dell'autonomia di Ilva, autorevolmente le Difese allora della Riva Fire, rappresentate dall'Avvocato Lojacono, dal Professor Paliero, questi temi li avevano posti quando si erano difesi rispetto a quel giudicato dicendo “Ma, guardate, il profitto è di Ilva e non nostro”, quindi è un tema che è stato davvero dissotterrato quello della mancanza di autonomia gestoria, decisionale da parte di Ilva, cioè un tema su cui lei dispone di un giudicato granitico, come dispone di un giudicato granitico anche sull'assenza a monte di programmazione in termini di omissione di investimenti. Lei sembra veramente che la sua collega di Milano, più che scrivere una sentenza di assoluzione per bancarotta, abbia scritto una sentenza di assoluzione rispetto ad un'incolpazione 231 perché dice “Qui non c'è nessuna programmazione di risparmio di spesa”. Guardi, proprio in estremo subordinate, noi anche un po' cogliendo il senso di quel passaggio della sua ordinanza sull'esclusione di Ilva come responsabile civile, la diversa dimensione attuale di un ente in regime di amministrazione straordinaria a cui faceva anche riferimento il Professor Dinacci, siamo ben consapevoli che le Sezioni Unite sulle vicende estintive delle società, sulle vicende intervenute nel 2014 con la sentenza House Building non era un'amministrazione straordinaria però, che presuppone l'ultrattività dell'ente. Quindi, questo in estremo subordinate lo offriamo alla sua considerazione circa la portata di un rimprovero che si riferisce ad un'epoca in cui la società aveva un'altra dimensione e, a tutto voler concedere, per adempimenti in ipotesi di accusa omessi che poi sono stati realizzati. Ma è davvero una subordinata questa, perché noi non possiamo confondere anche l'evoluzione del progresso tecnologico con un'omissione, perché altro è implementare. Lei ha tutto in atti, ha visto il piano ambientale, è stato oggetto di continui arricchimenti, ma, guardi, davvero, lei anche in quelle ultime slide ha visto come il nostro epidemiologo – il Professor Cristaudo – con la commissione parlamentare dell'Europarlamento per la visita ispettiva ci ha spiegato di come se si applicassero per Ilva i criteri che si vorrebbero applicare secondo le linee guida OMS

che sono ispirate non alla logica di un'attività consentita nell'ambito del rischio autorizzato, ma dell'azzeramento del rischio, il 96,5% delle attività produttività italiane dovrebbero chiudere. Allora, se l'esito è così paradossale forse c'è davvero qualcosa che non funziona in questa vicenda, forse c'è davvero qualcosa che non funziona, per cui i numeri di cui le hanno parlato l'Avvocato Urso e l'Avvocato Convertino non sono numeri superabili, Giudice, quei numeri non sono superabili e lei è anche custode del metodo in questa sede, perché – davvero – è veramente con convinzione che io le chiedo una sentenza di non luogo a procedere, in primo luogo per insussistenza radicale dei requisiti dell'interesse e del vantaggio in capo ad Ilva, in via subordinata perché a tutto voler concedere non erano parametri ascrittivi ontologicamente riferibili ad Ilva. In estremo subordine ancora, i colleghi le avevano posto il problema effettivamente dell'effetto sospensivo della disciplina degli Articoli 59 e 60, quella recidiva a carico dell'Ingegnere Capogrosso è erronea, è erronea, quindi davvero qui c'è un tema di decadenza. Io la ringrazio per l'attenzione.

GIUDICE F. VALENTE – Grazie a lei.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Posso prendere la parola un secondo?

GIUDICE F. VALENTE – Prego, Avvocato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie. Avvocato Pasquale Annicchiarico. Era soltanto per darle contezza della nota di deposito con riferimento ai fascicoli che abbiamo rinvenuto ed abbiamo anche depositato in via telematica, questo è tutto il cartaceo che le stiamo depositando di memorie che dovrebbero già essere arrivate comunque sul portale a vostra disposizione, una è quella sull'insussistenza del dolo intenzionale e del reato di disastro innominato; poi c'è questa che si collega molto al ragionamento di oggi che è proprio sulla radicale insussistenza del delitto associativo che sarebbe il reato presupposto che a nostro avviso è addirittura prescritto prima ancora dall'esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero di Potenza per l'errore sulla contestazione della recidiva reiterata all'Ingegnere Capogrosso; poi c'è una memoria che è proprio sugli atti d'intesa e che dimostra che non erano delle falsità quelle degli atti d'intesa, ma era un progressivo e riconosciuto con tutti quanti i verbali di accertamento da parte dell'ARPA degli investimenti che via via erano stati fatti nel tempo; poi c'è una memoria specifica su tutto il comportamento della custode giudiziaria Barbara Valenzano ed abbiamo cercato di riportare le cose più importanti di cui già vi abbiamo parlato a voce; poi c'è – e questa ha avuto anche oggi un riferimento da parte dell'Avvocato Loreto – la memoria sulla perizia epidemiologica, qui ci sono tutti i passaggi che le dimostrano in maniera dettagliata quello che noi abbiamo sintetizzato oralmente, qui lo trovate passaggio per passaggio, momento per momento; poi c'è la

memoria con tutti gli allegati su quell'altra mostruosità che è stata Ecologica Tarantina, Ecologica Tarantina rifiuti ospedalieri che arrivavano da tutta Italia, pericolosi, bruciati tal quale e venivano praticamente immessi fumi da un camino basso direttamente sui Tamburi e sulla città, non se n'è tenuto minimamente conto, denuncia alla Procura della Repubblica fatta non da un privato, fatta direttamente dall'ARPA – se lo ricorda questo passaggio qui – e non c'è nessun procedimento penale in atto su questo aspetto; poi c'è la memoria sul sistema di monitoraggio in continuo, SME, questa perché è fondamentale? E' fondamentale e si legge in combinato disposto con l'altra memoria che era sulle falsità del teste Antonio Misurale, perché questa memoria – al di là delle falsità che emergono delle dichiarazioni del teste Misurale – smentisce categoricamente queste propalazioni, quindi queste due memorie vanno lette insieme, perché il monitoraggio in continuo significava che tutto quello che accadeva nello stabilimento, nelle parti più importanti citate da Misurale, arrivava ad ARPA direttamente ed ARPA non ha rilevato minimamente quello che diceva Misurale, in più c'è la nota dell'Ingegnere Fruttuoso che dimostra come non c'è stato nessuno scostamento tra prima e dopo il sequestro. Che cosa voglio dire? Che sostanzialmente c'è stata una sovrapposizione di condotta sia prima che dopo, quindi è impossibile quello che ha raccontato Misurale. Questa poi è la relazione sulla Montgomery Watson, quello che stava scritto in sentenza non corrisponde assolutamente al vero e qui ci sono tutti i dettagli, tutti gli adeguamenti che sono stati fatti dopo la Montgomery Watson. Per ultimo c'è poi la nostra nota come Forni Elettrici, in cui riassumiamo gli argomenti difensivi che le abbiamo portato all'attenzione ed una nota procedurale sul difetto della proroga di indagini fatta proprio nell'incidente probatorio e la conseguente successiva inutilizzabilità collegata a questo difetto procedurale. Grazie, io depositerò ancora un'altra ed ultima memoria – poi penso di non depositarne più – che sviluppa ancora di più gli argomenti che ho già sintetizzato nell'intervento a difesa della 231 e quindi a difesa della non imputabilità della Riva Forni Elettrici e che fanno tesoro anche delle argomentazioni che oggi ha molto ben esposto il collega Avvocato Loreto circa il concetto della insussistenza di un profitto collegato ad eventuali omessi investimenti per norme che sono entrate in vigore successivamente, però lì la sviluppiamo molto nel dettaglio.

GIUDICE F. VALENTE – Questa documentazione il Pubblico Ministero ha avuto modo di...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sono le memorie che sono già depositate, sono tutte memorie già depositate sul portale, è solo un cartaceo per voi.

P.M. V. MONTEMURRO – (intervento fuori microfono).

GIUDICE F. VALENTE – La prossima era già fissata al 12 dicembre, anche per la posizione di

Liberti e per quanto riguarda lo stralcio, verosimilmente da riunirsi, salvo insomma riti alternativi che non possiamo sapere.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – A me era arrivata una notizia informale – però chiedo a lei ovviamente conferma – circa il fatto che quella del 12 doveva essere di mero rinvio in vista di un'altra o si fa quella del 12?

GIUDICE F. VALENTE – La fissazione del 12 molto probabilmente sarà di rinvio, io non posso dirlo allo stato, perché dipende dal procedimento di applicazione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, le ragioni erano collegate al fatto di sapere, siccome aveva dato come indicazione anche quell'udienza per poter intervenire con riferimento agli atti nuovi che erano stati acquisiti, quindi rispetto a questo volevo capire se prepararci per quella o se prepararci per una successiva.

GIUDICE F. VALENTE – Il rinvio è già stato dato al 12, il 12 – ripeto – io non lo so se ci sarò, potrebbe essere anche di rinvio, è una cosa che sfugge insomma...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Riusciamo a saperlo magari con un pochino di anticipo?

GIUDICE F. VALENTE – Magari fate una chiamata in Cancelleria eventualmente.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Eh, giusto per avere conferma.

GIUDICE F. VALENTE – Adesso rimaniamo che è il 12, poi nel caso non si dovesse poi poter fare per mia assenza non applicazione in quella data il Giudice che verrà a fare materialmente il rinvio rinvierà alla data in cui io sono obbligato chiaramente.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E si sa già quest'altra data?

GIUDICE F. VALENTE – No, ancora no, ancora no perché io mi devo sincronizzare anche con le udienze che avrò nell'altro Tribunale.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Okay.

P.M. V. MONTEMURRO – (intervento fuori microfono).

GIUDICE F. VALENTE – Nelle more il Pubblico Ministero può prendere visione, quindi allo stato diamo atto del materiale deposito, l'acquisizione la subordiniamo chiaramente al parere del Pubblico Ministero, non nel senso che sia favorevole, ma nel senso che deve quantomeno contraddire dopo averle visionate

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Nessun problema.

GIUDICE F. VALENTE – Nell'udienza, che sia la prossima o l'altra ancora a seconda di chi la viene a chiamare, si provvederà anche all'integrazione – se ritiene – della discussione da parte del vostro collega che difende Liberti, riunione dei due fascicoli ed anche dovrebbe essere la stessa in cui integrate la discussione per quanto riguarda le risultanze documentali dei fascicoli R.G.N.R. 05 e 06 della Procura di Taranto. Non penso che serva più di un'udienza, è solo un'integrazione, quindi penso che vi basterà questo e non nella stessa udienza le eventuali repliche del Pubblico Ministero. Poi verrà fatta un'altra

udienza eventuali repliche del Pubblico Ministero ove ne avesse da fare, Camera di Consiglio. Questo è il programma.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto, tutto chiaro.

GIUDICE F. VALENTE – Restiamo al 12 allora, 12 dicembre.

